Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 1317

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori LUCIDI, CAPPELLETTI, SERRA, BERTOROTTA, VACCIANO, MANGILI, SCIBONA, BATTISTA, FUCKSIA, SANTANGELO, PUGLIA, ENDRIZZI, PAGLINI, DONNO, COTTI, BOCCHINO, LEZZI, MARTELLI, CRIMI, BENCINI, MUSSINI e CIOFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2014

Modifica all'articolo 21 della Costituzione, in materia di tutela e di libero accesso alla rete *internet*

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Se il diritto all'informazione coincide con il diritto stesso alla democrazia, è evidente che il grado di democraticità di uno Stato si misura sulla disponibilità delle informazioni, sull'estensione, la quantità e la qualità delle informazioni disponibili, sull'estensione del bacino di accesso alle informazioni, sulle modalità secondo cui esse circolano.

Il periodo storico che stiamo vivendo è caratterizzato e sarà ricordato sicuramente come il periodo di inizio della 3ª rivoluzione industriale e culturale, quella cioè che vede l'uso di *internet* diffondersi in maniera esponenziale riducendo distanze e modificando profondamente i modi di produzione e distribuzione, non solo di beni e merci, ma anche di cultura.

Internet, in particolare, è una piattaforma costituita da tecnologie sottostanti – PC, reti, protocolli, utenti, *data-base* – ma è anche un artefatto culturale la cui esistenza sociale e politica è assolutamente indipendente da quelle componenti.

Ha introdotto modalità di relazione fra persone sconosciute prima e, in ciascuna di esse, abitudini nuove; ha reso raggiungibile l'inaccessibile, ha ampliato il senso della post-modernità, smaterializzando i corsi di accesso al sapere, alla conoscenza, sempre difficoltosi prima, liberandoli dai vincoli materici, spaziali e temporali che li ingabbiavano (le biblioteche, gli archivi, gli schedari: percorsi, entrate, orari, procedure, riproduzioni, attese, ritorni), infine virtualizzando e sintetizzando gli atti, ma amplificandone la portata e la valenza dei risultati.

Negli ultimi mesi in particolare è emerso in modo sempre più diffuso il concetto di «*cloud*» cioè quella metodologia che permette di condividere strumenti e risorse online, quindi informazioni sempre disponibili in rete.

La condivisione del pensiero e della conoscenza in maniera virtuale, in rete, determina quindi uno spostamento del baricentro culturale della società, che in tempi classici poteva essere identificato ad esempio con il filosofo, con la biblioteca e fino alla fine del boom economico con il «tecnico» oppure «professionista». Oggi il baricentro culturale di una nazione – ma non solo – deve essere necessariamente identificato ed inquadrato da un punto di vista collettivo e sociale, anche in termini di disponibilità.

Ancora più in dettaglio, la possibilità di avere, sempre, ovunque e immediatamente una risposta ad una domanda, innesca apparentemente da un lato un impoverimento personale diminuendo il proprio bagaglio culturale, mentre alimenta di fatto la massa culturale globale.

Nella affermazione precedente si è usato non a caso il termine apparentemente, perché di fatto la disponibilità di risorse in rete, costante nel tempo, apre le porte dell'ignoto e lascia invariata la sete di sapere personale. In altri termini, mentre 100 anni fa una persona di media cultura aveva accesso limitato al sapere che non afferiva alla sua sfera, oggi, si può a ragione ritenere che sia straordinariamente più semplice non già «detenere», ma piuttosto «accedere» alla soluzione.

Ecco allora come si delinea la oramai non procrastinabile esigenza di definire uno «spazio costituzionale di interazione fra l'attività dei cittadini e quella delle istituzioni» garantita dalla possibilità tecnica per tutti gli appartenenti a una comunità di essere

presenti in tutte le fasi dei processi culturali, sociali, politici e amministrativi.

La «rete» *internet* prima che un dispositivo tecnologico, è una nuova dimensione della realtà con modalità di relazioni e di azioni immerse in un contesto sociale disarticolato, in mutamento costante, fluido, quindi poco lineare, un contesto sociale che paradossalmente è esso stesso prima di tutto reticolare.

Le tecnologie di rete sono parte integrante di questa dimensione e sono anch'esse connotate da una doppia natura: da una lato, canale di comunicazione per far interagire individui e gruppi; dall'alto, ambiente sociale in cui «vivono» e si sviluppano i rapporti economici, politici e culturali e in cui si configurano i «luoghi» decisionali.

I diritti e le libertà fondamentali richiedono oggi una rilettura profonda alla luce delle nuove tecnologie, perché la possibilità di manifestare liberamente il proprio pensiero debba essere garantita da forme di protezione dell'anonimato simili a quelle relative al diritto di libera circolazione su tutto il territorio di uno Stato (o di «sovra-stato» come la comunità europea o in termini globali l'intero pianeta). Tale libertà di espressione deve essere paragonata alla possibilità di navigare liberamente nella rete senza essere tracciati da alcun sistema di profilatura né di registrazione e validazione dei propri dati personali, che sia in contrasto con le leggi ordinarie.

Il *web*, sottoinsieme di *internet*, è lo spazio dove prospera la maggior parte dei nuovi soggetti egemoni, quelle classi creative e/o globali che sul possesso di beni immateriali e sul loro inserimento nelle logiche tradizionali della domanda e dell'offerta stanno costruendo forme di potere nuovo, che le configura a tutti gli effetti come parte della rete di nodi decisionali di cui si è appena detto, in pieno coincidenti con quegli organismi economici e finanziari in grado di condizionare con le proprie decisioni l'assetto culturale e politico dei singoli paesi.

Il disegno di legge proposto è un'iniziativa che non è nuova in Europa: una legge simile è stata approvata in Finlandia nel luglio 2013, con un provvedimento ancora più specifico (In Finlandia da oggi la banda larga è un diritto). Per assicurarsi che tutti i cittadini possano godere allo stesso modo del diritto di collegarsi a *internet*, infatti, il Governo finlandese ha stabilito che tutti i *provider* sono obbligati a fornire a ogni residente una linea a banda larga con una velocità minima di 1 Mbps.

Circa il quesito posto (fattibilità e possibilità di modifica dei princìpi fondamentali della Costituzione), una integrazione dei princìpi fondamentali in tal senso appare fattibile nell'ordinamento.

Il disegno di legge, va ad integrare l'articolo della Costituzione in effetti «chiave» per la materia *internet* (articolo 21) e le modifiche proposte appaiono condivisibili (anche nel dato testuale) e fattibili.

Si introduce un principio di libertà ed «uguaglianza sostanziale» articolo 3 della Costituzione) anche al fine dell'accesso ad *internet*.

All'articolo 21 si è tolta la riserva di legge trattandosi di principio generale «autosufficiente». La Costituzione infatti è infarcita di riserve di legge e rinvii alla legge ordinaria, che però troppo spesso nella storia della Repubblica sono servite solo, a seconda delle maggioranze parlamentari di turno, a limitare i diritti costituzionali.

Peraltro nel prosieguo del medesimo articolo vi sono già gli ampi rinvii alla legge ordinaria. Basti pensare invece che la Costituzione degli Stati Uniti in materia di libertà di espressione, stabilisce l'esatto contrario, e cioè non il rinvio alla legge ordinaria per disciplinare tali diritti, bensì il divieto di leggi ordinarie che limitino la libertà di espressione («*AMENDMENT I: Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise*

thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances»).

In perfetta sintonia con il tema proposto questo disegno di legge è stato discusso in rete attraverso la piattaforma digitale LEX. Sono stati ricevuti circa 1728 commenti aventi ad oggetto note, integrazioni e suggerimenti.

Tra gli svariati commenti ricevuti riguardo questo disegno di legge, si sono percepite una serie di problematiche comuni al sentimento generale, come l'esigenza di introdurre come diritto, un minimo di banda larga garantita, per rendere effettivo il diritto che si vuole introdurre.

Altri ancora richiedono l'instaurazione assieme all'apparato *internet* di un sistema di posta certificata (PEC) assegnato alla nascita in modo tale da fungere come una sorta di codice fiscale, univoco, e anche utilizzabile come canale diretto di comunicazione con le istituzioni.

È presente tra i molti anche una certa preoccupazione per le linee di connessione *wi-fi* le quali sono una notevole fonte di inquinamento elettromagnetico, la problematica riguarda, per esempio, le scuole dotate esclusivamente di questo tipo di accesso alla rete, ed inoltre si ribadisce la questione della gratuità del servizio.

Da alcuni inoltre viene considerato inadeguato usare la terminologia «*internet*» dato che può diventare in breve tempo obsoleta e costringere conseguentemente ad un'altra modifica costituzionale, pertanto giunge il suggerimento di sostituire la terminologia «*internet*» con una più generale come «rete di comunicazione».

Si evidenzia anche l'importanza di creare un equilibrio tra sicurezza della *privacy* e censura di ciò che viene immesso alla portata di ognuno; è inoltre emersa l'esigenza di creare dei corsi di formazione e di «alfabetizzazione» informatica volta anche a persone anziane.

Se *internet* porta democrazia non se ne può privare alcun cittadino, e sempre nella discussione sono emersi diversi paesi che hanno già da tempo intrapreso la strada di considerare *internet* come un diritto, tra i quali: Svizzera, Finlandia e Australia.

Infine altri suggerimenti potranno certamente essere inseriti nel corso dell'*iter* costituzionale, come ad esempio: prevedere un reddito minimo sotto il quale le spese di gestione e manutenzione non sono a carico dell'utente, ovvero la redazione delle mappe per ogni città nelle quali vengono segnalati tutte le località dalle quali si può accedere a la rete.

Per i motivi enunciati nella presente relazione si auspica un celere esame del presente disegno di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 21 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Tutti hanno il diritto di accedere liberamente alla rete *internet*. La Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale al fine di rendere effettivo questo diritto. La legge promuove e favorisce le condizioni per lo sviluppo della tecnologia informatica».

€ 1,00